

Manovra correttiva

La “manovrina” di giugno

LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo - G.U. 23 giugno 2017, n. 144 - Suppl. Ord. n. 31

(Omissis)

IL COMMENTO di Rita Perez (*)

La L. n. 96/2017, di conversione con modificazioni del D.L. n. 50/2017, adottata con il limitato compito di riportare i conti pubblici ai livelli concordati con l'UE nel 2016, e poi non rispettati, si è articolata su un complesso non organico di misure che le hanno fatto assumere le caratteristiche di una legge finanziaria.

Introduzione

L'approvazione della legge di bilancio dello Stato per il 2017, condizionata dall'esito del referendum del 4 dicembre 2016 e dai tempi imposti dalla politica, con la previsione di un disavanzo pari al 2,3% del pil, era stata seguita da una richiesta della Commissione europea di ridurre la spesa dello 0,2% del prodotto interno lordo (pari a 3,4 miliardi di euro) per riportare il deficit al livello in precedenza concordato del 2,1%. La Commissione aveva, infatti, ritenuto sovrastimata la proposta dell'Italia, che, nel disavanzo previsto per il 2017, non conteggiava alcune spese sostenute per fare fronte a eventi eccezionali (quali quelle derivanti dal terremoto e dall'immigrazione) (1). Con la manovra da 3,4 miliardi (c.d. “manovrina”), approvata in via definitiva, al Senato, il 21 giugno con L. n. 96/2017 di conversione con modificazioni del D.L. n. 50/2017, il governo ha aderito alla richiesta europea (2), segnalando la ripresa di un percorso verso l'Omt (Obiettivo di medio termine) evitando così

l'apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo.

All'adempimento di questo primo compito, si era, però, aggiunto quello, più impegnativo, di predisporre alcune delle misure necessarie a preparare il disegno di legge di bilancio per il 2018. E la realizzazione di questo nuovo obiettivo ha assunto una complessità tale da giustificare la lunghezza dei tempi di adozione del provvedimento, definito dal suo presentatore, più che una “manovrina” “quasi una finanziaria” (di 67 articoli), in grado di assicurare entrate pari a 3,6 miliardi di euro (3).

Le modificazioni alle decisioni finanziarie

Non è la prima volta che il Parlamento, adottata una manovra finanziaria, spesso con il ricorso alla fiducia, provvede, nei mesi successivi, a modificarla. Ne sono testimonianza, negli anni, - senza menzionare le modifiche istituzionali, come quelle adottate con il bilancio di assestamento - il ricorso ai provvedimenti

(*) Ringrazio Gaetano D'Auria, Enrico Flaccadoro e Lucia Marra per i suggerimenti ricevuti.

(1) Questa era stata anche l'opinione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Sulla legge di bilancio per il 2017 e sulle esigenze della politica, si vedano i commenti su questa *Rivista*, 2016, 6, 758 ss.

(2) Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, *Audizione sulle misure correttive di cui al decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le*

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.C. 4444), maggio 2017.

(3) Si vedano le dichiarazioni del Ministro Padoa-Schioppa su “*Il Sole 24 Ore*” del 23 aprile 2017. Vi era stato, peraltro, il mancato rilancio degli investimenti, sul quale il governo Renzi aveva ottenuto una flessibilità di bilancio nel 2015, diminuiti del 4,4% nel 2016 e sul quale l'attuale governo in carica aveva dovuto fornire complesse giustificazioni tecniche.

“mille proroghe”, che spostano nel tempo, a volta annullandoli, gli effetti degli interventi concordati tra governo e Parlamento o l'adozione dei “pacchetti d'estate”, che hanno integrato o corretto, spesso nei mesi estivi, precedenti decisioni finanziarie, inserendovi anche nuovi obiettivi.

Nell'ambito di azioni finanziarie organicamente complesse, pensate per influire sulle decisioni di bilancio già assunte o su quelle da assumere, possono anche essere menzionati i cc.dd. “decreti”. Tra questi, di grande rilievo quello approvato nel 1970, con Emilio Colombo Presidente del consiglio, che disponeva una vera e propria stangata di aumenti, sulla benzina, sui passaporti, sui telefoni, da inserire, per l'approvazione, nel disegno di legge di bilancio e “decretone terremoto” è stato definito anche quello approvato, più di recente, con L. n. 229/2016 del 15 dicembre che ha fuso insieme due decreti legge adottati, il primo, dopo le scosse di terremoto del 24 agosto 2016 e, il secondo, dopo quelle del 29 e del 31 ottobre 2016 (rispettivamente D.L. n. 189/2016, del 17 ottobre e D.L. n. 205/2016 dell'11 novembre). Si può aggiungere che anche la “manovrina” approvata il 21 giugno 2017, ma discussa nel mese di aprile, è stata, a volte, indicata come “decretone di Pasqua”. E, con uno sguardo rivolto al passato, si può ricordare il D.L. n. 333/1992 (4), approvato con Giuliano Amato Presidente del Consiglio, che conteneva le misure finanziarie più disparate: dall'aumento dell'età pensionabile, alla patrimoniale per le imprese, dall'introduzione dei ticket sanitari all'imposta comunale sugli immobili (Ici), che fruttò, incluso il prelievo forzoso del 3 per mille sui depositi bancari, più di 11 mila miliardi di lire, malgrado i robusti contenuti finanziari venne chiamato, a volte, “manovrina”.

I caratteri del provvedimento

Rispetto alle azioni correttive ora ricordate, il provvedimento in esame presenta alcuni caratteri particolari. In primo luogo, perché in anni recenti, gli interventi finanziari hanno via via perduto la loro

connotazione nazionale per configurarsi come atti a derivazione comunitaria, spesso richiesti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. E questo è appunto il caso del provvedimento in esame, per il quale l'UE ha indicato l'ammontare dei fondi da reperire.

In secondo luogo, perché, specie a far tempo dall'ultimo quinquennio, iniziative nazionali sono state influenzate o addirittura determinate da atti internazionali e da soggetti di natura giuridica internazionale che hanno segnalato una dilatazione dei confini costituzionali dell'Unione (5).

In terzo luogo, perché, come osservato, la “manovrina” costituisce, non solo un adeguamento della manovra per il 2017, ma anche un “provvedimento ponte” tra quanto deciso per il 2017 e quanto sarà definito con la legge di bilancio per il 2018, mostrando che gli interventi annuali di previsione finanziaria, accompagnati da un bilancio pluriennale, presentano un legame con quelli che li hanno preceduti e con quelli che seguiranno, mettendo in evidenza il carattere circolare del processo di bilancio.

In quarto luogo, perché le decisioni di finanza pubblica, specialmente dal 2016 - in particolare, per effetto dei D.Lgs. n. 90/2016 e n. 93/2016, di attuazione della L. n. 196/2009, art. 40, comma 1 e art. 42 e della L. n. 39/2011, art. 5 (6),- debbono tenere conto delle previsioni contenute nel Def (Documento di economia e finanza), nel quale si registrano gli impegni che il governo, in vista dell'approvazione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze, presenta alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per consentirne, poi, l'invio, entro il 30 aprile, alla Commissione europea (7). Al rispetto dei contenuti del Def, va aggiunto quello del Cronoprogramma, (documento in cui sono indicate informazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare in un arco di tempo ben determinato) e degli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes), al fine di valutare l'impatto delle politiche pubbliche, mostrando che lo spazio

(4) Convertito con L. n. 359/1992.

(5) G. Napolitano, *Il meccanismo europeo di stabilità finanziaria e le nuove frontiere costituzionali dell'Unione*, in questa *Rivista*, 2012, 461 ss. Peraltro, è previsto che questi trattati potranno diventare, dopo cinque anni dalla loro adozione, a seguito di una incorporazione, diritto dell'Unione (art. 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria).

(6) La riforma del bilancio è stata commentata sul numero n. 6/2016 di questa *Rivista*, p. 758 ss..

(7) Ma oltre ai contenuti del Def, sul disegno di legge di bilancio per il 2018, influirà il calo dei tassi di interesse e dello spread che, dal 2012 al 2016, ha già consentito di ridurre l'onere del finanziamento del debito di 7,1 miliardi. Addirittura, si stima che, già per il 2017, si potrebbe raggiungere una riduzione di 19,6 miliardi. Queste sono quantomeno le indicazioni leggibili nel Def, per il quale la spesa per interessi è prevista al 3,9% nel 2017 e al 3,7% nel 2018. Questo significa che quando si scriverà la nota di aggiornamento al Def sarà possibile indicare un importo inferiore di somme da utilizzare per arrestare la risalita degli interessi: 15,7 miliardi di euro, anziché 19,6.

della politica si è drasticamente ridotto nei confronti delle decisioni finanziarie (8).

Incidono, peraltro, sulla spesa pubblica anche le decisioni sull'allocazione delle risorse, influenzate dalla pressione degli interessi costituiti, e dalla mancata adozione di riforme in ampi settori della pubblica amministrazione, ad esempio, per ridurre i tempi della giustizia o per intervenire sull'organizzazione locale nella quale vi sono enti che svolgono le stesse funzioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, portando a costi insostenibili l'attività degli enti con un ridotto numero di abitanti.

Il nuovo scenario

Ma anche il panorama nel quale gli interventi dovranno essere operativi appare, oggi, mutato rispetto al passato.

In primo luogo, le previsioni finanziarie per il 2018 hanno dovuto tenere conto degli effetti della possibile cessazione (o del rallentamento) del *quantitative easing*, concernente acquisti di titoli sul mercato secondario, fino a oggi effettuati dalla Banca centrale europea (Bce) al fine di mettere in atto una politica monetaria espansiva (9).

In secondo luogo, nell'aprile del 2017, l'Agenzia di rating Fitch, denunciando il costante declino dell'economia italiana dovuto, principalmente, all'incertezza politica e alla debolezza del sistema bancario, ha declassato il nostro debito da tripla B+ a tripla B, costringendo il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoa-Schioppa a una puntuale precisazione sulla natura politica e non finanziaria della valutazione dell'Agenzia. In quell'occasione il Ministro ha ricordato che la posizione di bilancio italiana ha presentato, sotto il profilo del deficit, un surplus primario in tutti gli anni più recenti, escluso il 2009. Anche se, si può aggiungere che un corretto rapporto deficit/pil può impedire la crescita del debito, ma non incide sulla sua riduzione, se non accompagnato da un aumento del pil.

In terzo luogo, sul fronte del debito nazionale, superiore al 130% del pil, e sulla sua necessaria riduzione, si registra, oggi, una nuova maggiore attenzione anche da parte dell'UE. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea e Pierre Moscovici, membro della Commissione europea, con una lettera del 17 gennaio 2017, indirizzata al governo italiano, hanno fatto presente la necessità che, per la tutela dell'interesse comune europeo, rappresentato anche dalla stabilità finanziaria e dalla corretta gestione delle risorse e delle politiche economiche, si adottino azioni per ridurre l'alto livello del debito pubblico italiano (10).

Si può notare che per raggiungere l'obiettivo della diminuzione del debito, la strada obbligata è costituita dalle privatizzazioni, che sono pressoché assenti nel dibattito politico attuale. Altra misura è rappresentata dalla diminuzione della spesa pubblica, ottenibile soprattutto con la *spending review*, provvedimento nel quale gli impegni del governo sono stati notevoli in diverse occasioni e in diversi settori (11). Peraltro, proprio guardando a questi sforzi, si nota che i risultati conseguiti sono stati modesti, anche a causa di diverse anomalie presenti nella nostra spesa nazionale dovute alle elevate erogazioni per le spese fisse, per le pensioni (circa un terzo della spesa pubblica) e di quelle per interessi che, a seguito della possibile riduzione del *quantitative easing*, ricominceranno a crescere.

La diminuzione del debito è anche legata a una maggiore crescita. In vista di quest'ultima, è stata recentemente formulata dal segretario del Pd una proposta volta a mantenere, per cinque anni, un deficit pari al 2,9% del pil. Ciò comporta un abbandono del *fiscal compact*, di cui al trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, a favore di un ritorno al trattato di Maastricht. Questo abbandono si renderebbe necessario perché l'applicazione corretta del trattato (che impone ai paesi con debiti eccessivi una riduzione annuale del debito, per la parte che supera il

(8) Y. Meny, *La crisi politica*, in L. Torchia (a cura di), *L'Unione europea in crisi*, Milano, 2017, 5 ss.

(9) Con una decisione del 18 luglio 2017, the Second Senate of the Federal Constitutional Court, richiesto di pronunciarsi sulla compatibilità dell'acquisto di azioni sul mercato secondario, da parte della Bce, ha ritenuto che il programma di acquisti ecceda il mandato affidato alla Bce nell'ambito della politica monetaria e che della questione debba essere investita la Corte di giustizia europea. Bundesverfassungsgericht, *Proceedings on the European Central Bank's expanded asset purchase programme are stayed: Referral to the Court of Justice of the European Union*, Press Release n. 70/2017 of 15 August 2017.

(10) Il Ministro dell'economia e delle finanze ha risposto con lettera del 1° febbraio 2017 assicurando che il governo italiano

proseguirà il cammino fondato sull'adozione di misure di carattere strutturale. Sulla stabilità finanziaria quale interesse europeo è intervenuta la Corte di Giustizia UE, con sent. 8 novembre 2016, causa C-41/15, commentata da B. Raganelli, su questa *Rivista*, 2017, 3, 339 ss.

(11) Da segnalare la decisione che investe il tetto massimo retributivo annuo dei manager pubblici che non può superare la retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, accompagnata dal divieto di cumulabilità tra le retribuzioni. Da sottolineare anche i provvedimenti riguardanti le "spese per la politica" e, in particolare, la riduzione dei voli di Stato e quella delle auto blu.

60% del pil, a un ritmo medio di un ventesimo all'anno (art. 4)) (12), impedirebbe ogni forma di sviluppo.

La proposta di tornare alle regole del trattato di Maastricht non è stata accettata dalla Commissione, in quanto non espressione di un'intenzione del governo (13). Ma l'obiettivo proposto, una resa al passato, ha innescato una polemica tra chi, come Bini Smaghi, ha ritenuto impossibile e pericoloso un ritorno al trattato di Maastricht (14) e chi, al contrario, ha sostenuto che tutte le vie della crescita vanno esplorate e possono passare anche per le regole del 1992, in quanto l'ancoraggio del deficit al 3% del pil, per un periodo pari a una legislatura, "va nell'unica direzione possibile" considerando la necessità di una espansione finanziaria europea che vada aldilà del breve periodo (15).

La risposta alle richieste europee

Detto dello scenario, la L. n. 96/2017 contiene interventi che sono indirizzati a settori diversi e che prevedono misure di differente natura ed entità. Considerata la loro varietà, gli interventi in questione possono essere suddivisi in quattro gruppi.

Del primo fanno parte provvedimenti adottati per garantire maggiori entrate aventi a oggetto, principalmente, misure di contrasto all'evasione fiscale. Si tratta (al netto di rimborsi e compensazioni) di poco meno di 3 miliardi di euro nel 2017, che salgono a 5,3 e 5,6 nel biennio successivo). In particolare, l'entrata più consistente deriverà dalla lotta all'evasione IVA, fondata sull'estensione dello *split payment* a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le società controllate, quotate o non, e a tutti i professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione e sul contrasto alle compensazioni indebite. Com'è noto, lo *split payment* è una misura strutturale fondata su un meccanismo che obbliga le aziende a trattenere l'IVA dei fornitori, versandola subito allo Stato. Questo intervento dovrebbe garantire per il 2017 entrate per circa 1 miliardo di euro; insieme ai risultati attesi dalle misure sulle

compensazioni indebite contribuirà per circa 2 miliardi agli impegni assunti in sede europea.

Maggiori entrate saranno garantite anche dall'adozione di uno stretto regime fiscale da applicare alle locazioni brevi, inferiori a trenta giorni (art. 4), in base alla quale, ai redditi da queste prodotti, si applica la cedolare secca e il mediatore del contratto di locazione, diviene un sostituto di imposta, versando l'importo direttamente nelle casse dello Stato. È previsto anche l'aumento del prelievo sui giochi e sulle accise sui tabacchi, che dovrebbero garantire un gettito non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e non inferiore a 125 milioni a decorrere dal 2018. Fanno parte di questo gruppo anche gli importi derivanti dalla soluzione delle controversie tributarie, c. d. "rottamazione delle liti tributarie" (art. 11), destinate a produrre rilevanti fonti di gettito, prospettando agli interessati immediati e rilevanti effetti di gettito e la possibilità di sanare una pendenza erariale al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le maggiori entrate nette che matureranno negli anni a venire (come si diceva circa 5,3 e 5,6 miliardi nel 2018 e nel 2019) saranno destinate, in prevalenza, alla parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che, anche così ridotte, continueranno a incidere sulla prossima legge di bilancio (16). La clausola di salvaguardia, introdotta per la prima volta nella manovra di luglio 2011 (D.L. n. 98) e più volte modificata, è una disposizione che prevede l'aumento automatico dell'IVA, nel caso in cui lo Stato non sia in grado di reperire le risorse pianificate. In sostanza, si tratta di uno strumento con il quale lo Stato cerca di salvaguardare i vincoli di bilancio assunti con l'UE. Fino a oggi, è stata disposta una lenta riduzione del finanziamento delle clausole di salvaguardia. È, infatti, previsto (art. 9), che l'IVA aumenti dal 22 al 25% e dal 10 all'11, 5% (e non più al 13% come previsto). Conseguentemente, il meccanismo della clausola scatterebbe ma in misura inferiore a quanto ipotizzato. Al secondo gruppo di misure appartiene un aggregato assai ampio di interventi (ben 27 articoli), che perseguono finalità di rilancio economico e sociale, dei quali solo cinque presentano oneri per la finanza pubblica (17).

(12) Come è evidente, applicando al debito queste regole, è impossibile stimolare qualunque forma di crescita. Si leggano anche le osservazioni di Pierluigi Ciocca e Vincenzo Visco su "Il Sole 24 Ore" del 12 luglio 2017 e l'intervista di Federico Fubini a Pierre Moscovici sul "Corriere della sera" del 3 settembre del 2017.

(13) Si veda "Il Sole 24 Ore" del 9 luglio 2017.

(14) Si veda il "Corriere della sera" del 13 agosto 2017.

(15) S. Gozi su il "Corriere della sera" del 20 agosto 2017.

(16) Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, cit. 4.

(17) Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017" del 23 febbraio 2017.

Numerose sono le norme che attengono, principalmente, alla ripartizione di risorse e all'attribuzione di strumenti già predisposti dalle manovre finanziarie precedenti. È il caso della ripartizione alle regioni, di spazi finanziari nel limite di 500 milioni complessivi, previsti dal patto nazionale verticale (art. 33) (18) e dell'assegnazione di 400 milioni a valere sul Fondo investimenti.

Di rilievo le misure che riguardano le province e le aree metropolitane. È assegnato alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 110 milioni di euro per il 2017 e di 80 milioni di euro dal 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 20) e di 50 milioni, per un biennio, per il sostegno alle spese di investimento (manutenzione straordinaria) per la rete viaria.

A esse si aggiungono le disposizioni in tema di fusioni di comuni (art. 21) e quelle che rimuovono i vincoli già determinati con la normativa precedente in tema di spesa annua per incarichi, per la tenuta di relazioni pubbliche e per l'organizzazione di convegni (art. 21 bis). Questi vincoli sono previsti, per il 2017 e per gli anni successivi, a favore di comuni e loro unioni che abbiano rispettato le regole di bilancio per il 2016 e approvato il rendiconto entro il 30 aprile 2017 (art. 21 bis). Si prevedono poi erogazioni a favore del personale della cultura (art. 22), nuove misure per il trasporto pubblico locale (artt. 27 e 28) e per il conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica o, ancora, interventi finanziari previsti per finanziare specifici eventi sportivi organizzati dagli enti locali (artt. 61-63).

Fanno parte di questo gruppo anche gli interventi, in favore delle zone terremotate, aggregati sotto il titolo III della legge, volti all'accelerazione delle attività di ricostruzione, alla messa a punto di particolari interventi nelle zone a rischio sismico con possibilità di accedere a finanziamenti bancari agevolati. Sono anche previste, previa intesa regioni/Ministero dei trasporti/Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi), azioni necessarie per rendere compatibili gli standard ferroviari regionali con quelli nazionali, l'eliminazione dei ticket sanitari sulle visite specialistiche e il pagamento dei ticket sui codici verdi del pronto soccorso. Un terzo gruppo di norme riguarda i provvedimenti per il contenimento della spesa (art. 12 e art. 13) (19). In questo, la misura più importante è costituita dalla

rimodulazione della spesa dei ministeri. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Def per il 2017, le missioni e i programmi di spesa sono ridotti per l'anno 2017 in termini di competenza e cassa abbandonando la prassi dei tagli lineari, ma, piuttosto, tagliando, selettivamente, alcune tipologie di spesa (20). Questi provvedimenti porteranno secondo la relazione tecnica a una riduzione di spesa, non superiore ai 556 milioni di euro, un dato che sembra indicare per la Corte dei conti (21) la difficoltà di individuare nuovi spazi di "spending review".

Altro provvedimento pensato per diminuire la spesa è quello che prevede la sospensione, dal 1° gennaio 2018, del conio delle monete da uno e da due centesimi, con il relativo riallineamento dei prezzi per eccesso o per difetto, il cui risparmio sarà destinato all'ammortamento dei titoli di Stato (art. 13 quater). Accanto alle misure sin qui considerate, che tengono conto degli obiettivi principali enunciati in apertura dalla L. n. 96/2017 è individuabile un ultimo gruppo di provvedimenti di carattere micro settoriale di aumento della spesa, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, che hanno ridotto il contributo dei tagli di spesa al miglioramento dei saldi 2017. Queste misure, considerata la loro natura, non sarebbero consentite, ai sensi della L. n. 196/2009, art. 21, comma 1 *quinquies* e L. n. 243/2012, art. 15, n. 2, in una Finanziaria (o di bilancio). Esse potrebbero, però, trovare una giustificazione in un provvedimento con finalità limitate, come è (o inizialmente era), la "manovrina".

Tra questi interventi si possono segnalare i finanziamenti al teatro Eliseo di Roma, il Fondo promozione lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7), i contributi per la sperimentazione Siope (art. 21 ter), il Fondo per le mense scolastiche biologiche (art. 64, comma 5 bis), la spesa in favore di Matera, capitale europea della cultura (art. 22, comma 3 ter).

La modestia e la varietà di queste misure fa temere che anche la manovra per il 2018, soprattutto considerando che si tratta di un anno elettorale, possa contenere microinterventi, che pure dovrebbe essere compito del governo evitare, anche pensando alle possibili riduzioni del *quantitative easing*.

(18) Comma 495, L. n. 232/2016.

(19) Si veda Dino Pesole su "Il Sole 24 Ore" del 16 giugno 2017.

(20) Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, cit., 11.

(21) Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, cit.